

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 6/2021 DEL 31 MARZO 2021

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL "DECRETO SOSTEGNI": A CHI SPETTA, COME SI CALCOLA E COME RICHIEDERLO

Il 19 marzo 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il tanto atteso "Decreto Sostegni" ([D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#)), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70/2021 del 23 marzo 2021. Il Decreto contiene misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di **nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subito perdite di fatturato a causa della crisi economica**. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subito **perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile**. Non è previsto alcun riferimento all'attività esercitata (codici ATECO). Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei "minimi" o "forfettari" e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.

L'Agenzia Entrate, con un susseguirsi di Provvedimenti, di cui l'ultimo pubblicato la sera del 29 marzo, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell'[istanza](#).

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 30 marzo ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021. La trasmissione dell'istanza potrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia Entrate. L'invio potrà avvenire anche tramite intermediario, delegato al servizio "Cassetto fiscale" dell'Agenzia Entrate, o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato tramite autodichiarazione presente nel modello.

I soggetti interessati sono quelli **titolari di partita Iva**, residenti o stabiliti in Italia, che:

- svolgono attività di **impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i "solari") oppure,
- producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.

Il contributo non spetta:

- ai **soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;**
- ai **soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto;**
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir.

Il contributo è **previsto anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento delle attività commerciali.**

La condizione per accedere al contributo è che l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. Rileva la data di effettuazione delle operazioni.

Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.

Per il calcolo del contributo si applica una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019 e l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 da 100 mila a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Ai fini della determinazione del fatturato medio mensile occorre prendere in considerazione, indipendentemente dal regime contabile utilizzato:

- tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con **data di effettuazione** dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020 (nel caso di fatturazione differita si presti attenzione al fatto che rileva la data di effettuazione – es. DDT – e non la data fattura);
- le note di variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 aventi **data** compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi **al netto dell'IVA** delle operazioni effettuate negli anni 2019 e

2020 (per i soggetti in ventilazione, tuttavia, come meglio specificato nel seguito, è anche possibile considerare i valori "al lordo");

- occorre considerare nel "fatturato" anche le operazioni relative a cessioni di beni ammortizzabili.

Per quanto riguarda particolari regimi di determinazione dell'imposta, che potrebbero rendere complessa la determinazione degli importi di fatturato al netto dell'IVA, vengono confermate le semplificazioni già a suo tempo concesse in sede di contributo "Rilancio" (art. 25 D.L. n. 34/2020). Pertanto, nel caso di operazioni effettuate in regime di ventilazione, operazioni con applicazione del regime del margine, operazioni effettuate da agenzie di viaggio, l'importo del fatturato può essere riportato al lordo dell'IVA. Se si opta per questa impostazione, **il criterio deve essere mantenuto sia per il 2019 che per il 2020.**

Per l'individuazione dell'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno 2019, i righi del modello Redditi cui fare riferimento sono i seguenti:

- RS116 per le PF e le Società di persone in contabilità ordinaria;
- RG2, col. 2 per le PF e col. 5 per le Società di persone in contabilità semplificata;
- LM2 per i soggetti "minimi" e da LM22 a LM27, col. 3 per i soggetti in regime "forfettario";
- RE2, col. 2 per i professionisti;
- RS107, col. 2 per le società di capitali.
- RS11, RG2 col. 7, RG4 col. 2, RC1 o RE1 per gli ENC ed equiparati in base al regime contabile adottato.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Per il calcolo della media mensile, l'Agenzia Entrate ha chiarito che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovrà essere considerato il fatturato dei mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

Per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020** (ma entro il 23 marzo 2021), l'importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

Il sostegno potrà essere erogato sotto forma di **contributo** oppure attraverso il riconoscimento di un **credito d'imposta da utilizzare in compensazione F24**.

L'amministrazione finanziaria effettuerà dei controlli incrociati con i dati già presenti in Anagrafe tributaria. Se i controlli saranno superati verrà accolta la richiesta. L'accoglimento o meno della domanda, con i relativi motivi di scarto, saranno disponibili nell'area riservata di Fatture e Corrispettivi - Contributo a fondo perduto.

A meno che non sia già intervenuto il mandato a pagamento è possibile presentare una nuova istanza, sostitutiva della precedente; se il mandato di pagamento è intervenuto è possibile presentare solo istanza di rinuncia (anche oltre il termine ultimo del 28 maggio 2021).

In termini di sanzioni e controlli si applica l'art. 25, commi da 9 a 14, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

L'Agenzia Entrate ha pubblicato anche la [Guida sul Contributo a fondo perduto del decreto "sostegni"](#)

"DECRETO SOSTEGNI": INDENNITÀ A LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Il **Decreto Sostegni** (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori **dipendenti o autonomi** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nonché i **lavoratori dello spettacolo** e dello **sport**.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) pari a 1.000 euro riceveranno **automaticamente la nuova una tantum** pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.

Il decreto Sostegni riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a **2.400 euro** ai lavoratori:

- dipendenti **stagionali** del settore del **turismo** e degli **stabilimenti termali**,
- in **somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Inoltre non devono essere **titolari di pensione** né di **rapporto di lavoro dipendente** né di **NASpl** alla data di entrata in vigore del decreto.

La stessa indennità è riconosciuta ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei seguenti **requisiti**:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19:

- a) lavoratori **dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;

c) lavoratori **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già **iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;

d) **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:

a) **contratto di lavoro subordinato** (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);

b) **pensione diretta**.

La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo**:

- che abbiano almeno **30 contributi giornalieri** versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con **reddito derivante non superiore a 75.000 euro**, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
- con almeno **7 contributi giornalieri** versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito **non superiore a 35.000 euro**.

La **domanda, per chi non potesse godere dell'erogazione automatica**, va presentata all'INPS **entro il 30 aprile 2021** secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con apposita circolare.

L'indennità in favore degli sportivi è erogata dalla **società Sport e Salute S.p.A.**

La **platea dei beneficiari** è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ricomprese anche le eventuali **collaborazioni coordinate e continuative**, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.

L'ammontare dell'**indennità** varia in base ai **compensi percepiti** relativamente all'attività sportiva nell'anno di imposta 2019 ed è pari a:

a) **euro 3.600**, per compensi in misura superiore ai **10.000 euro annui**;

b) **euro 2.400**, per compensi in misura compresa tra **4.000 e 10.000 euro annui**;

c) **euro 1.200** per compensi in misura inferiore ad euro **4.000 annui**.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.

CESSIONE SUPERBONUS: PROROGATO AL 15 APRILE IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE PER LE SPESE 2020

Con il [provvedimento del 30 marzo 2021](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate Ruffini, il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020, precedentemente fissato al 31 marzo, slitta al 15 aprile 2021.

Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.

ANNULLATE, MA NON PER TUTTI, LE CARTELLE 2000-2010 DI IMPORTO FINO A 5.000 EURO

Il Decreto Sostegni prevede lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare residuo sino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento ma il momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell'ente creditore.

Non rientrano nell'automatismo le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale. Sono esclusi, come per l'art. 4 del DL 119/2018, anche i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all'importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

ATTENZIONE: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, **nell'anno 2019**, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Lo stralcio, questa volta, non avverrà in automatico, ma secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI: L'ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI PER L'ANNO 2020

È stato adottato il 25 marzo 2021, il [decreto](#) del Capo del Dipartimento che approva l'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2020.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d'imposta può essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00, fatta salva l'ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d'imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

RINVIO PER LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE

Il Decreto Sostegni ha prorogato di tre mesi il termine previsto per la conservazione elettronica dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale, fra cui le fatture elettroniche, relativi al periodo d'imposta 2019.

L'adempimento si considera tempestivo, e dunque non sanzionabile in considerazione dell'emergenza Covid-19, se effettuato entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Rispetto a quanto anticipato dal MEF, la proroga riguarda non soltanto le fatture elettroniche del 2019, ma tutti i documenti informatici. Inoltre, la proroga riguarda anche i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Si ricorda, infine, che il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture è fissato al 30 giugno 2021.

Per quanto attiene alle fatture elettroniche, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell'AE dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il giorno 8 aprile) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio all'8 aprile 2019).

"ROTTAMAZIONE-TER" E "SALDO E STRALCIO": REGOLARI I PAGAMENTI EFFETTUATI ENTRO 5 GIORNI DAI NUOVI TERMINI

Sul sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le [FAQ](#) in materia di riscossione connessi all'emergenza Covid-19, aggiornate con le novità introdotte dal Decreto "Sostegni".

In una di queste l'Agenzia ricorda che il Decreto considera **tempestivi** anche i versamenti eseguiti **con un ritardo non superiore a 5 giorni** rispetto al termine del 31 luglio 2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021).

Anche per le rate dell'anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

VERSAMENTO E DICHIARAZIONE IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD): IL DECRETO "SOSTEGNI" RISCRIVE I TERMINI DI SCADENZA

L'art. 5, comma 15, del [Decreto "Sostegni" \(DL 22 marzo 2021, n. 41\)](#) prevede la proroga del **versamento dell'imposta sui servizi digitali**, che slitta, dal precedente 16 febbraio 2021, al prossimo **16 maggio**. La **dichiarazione**, invece, dovrà essere presentata **entro il 30 giugno 2021** (il precedente termine cadeva il 31 marzo).

Dunque, in sede di prima applicazione, i soggetti passivi dovranno provvedere al versamento dell'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 entro il 16 maggio 2021 mentre la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.

Ricordiamo che l'Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato una [circolare](#) con la quale fornisce interpretativi in merito al funzionamento dell'imposta sui servizi digitali (ISD), introdotta dall'articolo 1, commi da 35 a 50 della Legge di bilancio 2019.

CANONE RAI PIÙ LEGGERO PER BAR E ALBERGHI

L'Art. 6, commi 5, 6 e 7, del [Decreto "Sostegni"](#) ha previsto la **riduzione del 30%**, per l'anno 2021, del **canone Canone RAI speciale** (di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246) a favore delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

In caso di versamento effettuato prima dell'entrata in vigore del decreto, il bonus è fruibile anche **come credito d'imposta**, pari al 30% di quanto versato.

Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

SUPERBONUS 110%: NUOVI CHIARIMENTI SU ASSEVERAZIONE E COMPUTO METRICO

Nella nuova sezione [Approfondimenti](#) del sito dell'Enea dedicato al Superbonus, sono stati pubblicati nuovi documenti utili alla preparazione delle pratiche per il Superbonus 110% in tema di **asseverazione e computo metrico**. Le note di chiarimento, in particolare, sono state predisposte per agevolare il lavoro dei tecnici chiamati a verificare la corretta esecuzione dei lavori e di quelli che devono apporre il visto di conformità, e sono aggiornate al 18 febbraio 2021.

Relativamente all'[asseverazione](#) per il **Superbonus 110%** l'ENEA chiarisce che, la stessa, deve essere inviata **attraverso il portale dedicato**, allegando obbligatoriamente il computo metrico. Per l'**ecobonus "ordinario"**, invece, l'asseverazione **non va inviata all'ENEA** ma deve essere conservata dal soggetto beneficiario.

In tema di [computo metrico](#) l'ENEA precisa che da allegare è il **computo globale**, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell'asseverazione. Dunque, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo.

NO AL SUPERBONUS PER INTERVENTI SU UNITÀ IMMOBILIARI "IN COSTRUZIONE"

L'Agenzia Entrate, con la Risposta n. 174 del 16 marzo 2021, ha chiarito che per la fruizione dei benefici del cd. Superbonus è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici "esistenti" dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Dunque, alle unità immobiliari iscritte nel Catasto Fabbricati con la categoria F/3 "unità in corso di costruzione", non essendo definibili quali unità "esistenti" di natura residenziale in quanto ancora in corso di costruzione, è preclusa la fruizione del Superbonus.

SERVIZI CATASTALI E IPOTECARI ONLINE: BREVE VADEMECUM DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha reso disponibile sul proprio portale un'[utile brochure](#) che spiega, in modo chiaro e sintetico, il **funzionamento dei servizi catastali e ipotecari online**, suddivisi tra quelli a pagamento e quelli gratuiti.

I primi prevedono il **pagamento online** (attraverso il sistema pagoPA) dei tributi speciali catastali o delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto. Permettono di richiedere una visura catastale di un immobile e di richiedere una ispezione ipotecaria.

I **servizi gratuiti** permettono invece di:

- conoscere la situazione ipotecaria e catastale del proprio immobile;
- conoscere i dati catastali di un immobile associato a un codice fiscale;
- conoscere la rendita di un immobile del quale si possiedono i dati catastali.

Sono inoltre disponibili i servizi di consultazione dinamica della cartografia catastale ed altri servizi catastali online.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 6/2021 DEL 31 MARZO 2021

MALATTIA, PROTOCOLLI ANTI-CONTAGIO E OBBLIGO VACCINALE

Ad oltre un anno dall'inizio della pandemia COVID-19, di fronte alla necessità di contenere il contagio anche negli ambienti di lavoro e gestirne tutte le implicazioni legali ed economiche, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha risposto ad alcuni importanti quesiti a riguardo.

Soprattutto nell'ultimo periodo, si è discusso della possibilità di somministrare i vaccini all'interno di strutture aziendali per aumentare gli strumenti a supporto del contenimento del virus. Inizia, quindi, a porsi il tema dell'eventuale obbligatorietà vaccinale a carico del dipendente e i risvolti epidemiologici sull'ambiente lavorativo. **Il datore di lavoro può imporre il vaccino al lavoratore?** La Fondazione, dapprima riprende il combinato di art. 2087 c.c. e dell'art. 41 Cost. da cui si evince che l'imprenditore ha l'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie alla tutela fisica e morale dei prestatori di lavoro, ma chiarisce poi che il cittadino è libero di scegliere i trattamenti sanitari a cui sottoporsi, a meno che non siano obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 32 Cost.

Se il lavoratore non si vaccina, ha diritto all'infortunio in caso di contagio? Se ricorrono le condizioni oggettive per la qualificazione del contagio come infortunio sul lavoro, sì, l'Inail riconoscerà la relativa tutela assicurativa. A maggior ragione se si considera che neppure il mancato utilizzo dei d.p.i. da parte del lavoratore, esclude l'intervento di tutela.

Se il lavoratore è in isolamento o in quarantena, può lavorare? Secondo il messaggio 3653/2020 dell'INPS, il lavoratore in quarantena è tenuto alla prestazione lavorativa in smart-working; se ciò non è possibile ha diritto al trattamento per malattia. Ovviamente, se il lavoratore è in isolamento perché infetto, avrà accesso diretto alla malattia.

Come deve agire oggi il datore di lavoro? Riallacciandosi al Documento tecnico dell'Inail dell'aprile 2020, i datori di lavoro dovranno effettuare la valutazione dei rischi connessi alla pandemia, assieme al medico competente, all'RSPP e all'RSL; individuare mansioni e lavoratori maggiormente esposti, definire i d.p.i. più idonei e fornire la formazione e l'informazione sui rischi. Dovranno, inoltre, promuovere l'attività vaccinale con campagne di sensibilizzazione con il supporto del medico competente.

DECRETO SOSTEGNI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Il provvedimento prevede numerose misure a sostegno di lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare le difficoltà collegate all'emergenza epidemiologica, in particolare, sono previsti:

- **CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria)** per i datori di lavoro del settore industria per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);
- **CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga)** per i datori di lavoro di altri settori fino a 5 dipendenti e **ASO (assegno ordinario)** per i datori di lavoro di altri settori oltre 5 dipendenti per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2);
- CISOA (cassa integrazione operai agricoli) per 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 8);
- esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura anche per il periodo retributivo di gennaio 2021 (art. 19);
- **blocco dei licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021, nonché sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966. È, inoltre, precluso l'avvio delle procedure ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto (art. 8, comma 9). Per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell'ASO o della CISOA ai sensi del Decreto Sostegni, è precluso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966. Precluso anche l'avvio

delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, restando sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (art. 8, comma 10). Le sospensioni e le preclusioni non operano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 8, comma 11);

- **per i lavoratori fragili** e per i lavoratori con disabilità grave pubblici e privati, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, il periodo di assenza dal servizio fino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del computo. Peraltro, dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, si conferma che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 15);
- **per i contratti a tempo determinato** fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è consentito il rinnovo o la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle causali (art. 17);
- **a favore dei lavoratori stagionali** del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 2.400 euro (art. 10);
- contributi a fondo perduto **in favore dei soggetti titolari di Partita IVA** (art. 1);
- ai fini della **concessione della NASPI**, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 16);
- incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 del **Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti** (art. 13);
- rifinanziamento del **Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, portato ad una dotazione di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 3);
- incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del **Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore** e proroga del termine per l'adeguamento degli statuti al 31 maggio 2021 (art. 14);
- **previsione del Reddito di Emergenza (REM)** per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica (art. 12);
- aumento di 1.000 milioni di euro del **Fondo per il Reddito di Cittadinanza (RdC)** e sospensione per il 2021 del beneficio in caso di uno o più contratti a termine che comportino un aumento del reddito familiare, fino al limite massimo di 10.000 euro annui, per la durata del contratto e fino a un massimo di 6 mesi (art. 11).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*